



LA LEGGE "ERA"
UGUALE PER TUTTI

Comitato Nazionale Ata-Itex Enti Locali

Email: comitatoexentilocali@gmail.com

comitatoexentilocali@libero.it

PEC: comitatoexentilocali@pec.it

<http://comitatonzionaleataitpexentilocali.wordpress.com>

Piazza Bernini, 41 (C/o Palmieri Rita) – AVERSA (CE)



Confederazione Italiana di Base

Unicobas

SEGRETERIA NAZIONALE:

Via Cassaria, 16 - 00182 ROMA. Tel. Segr. e FAX 06/7026630 - 7027681

Cod. Fis. 97077700588 - Web: www.unicobas.it - Email: unicobas.roma@unicobas.it

Agli On. Deputati Componenti

VII Commissione - Camera

(Cultura, Scienza e Istruzione)

XI Commissione

(Lavoro Pubblico e Privato)

ROMA

elementi utili di bozza per eventuale emendamento
da inserire nel decreto scuola salvaprecari

Nel 2000 circa 70.000 unità di personale ATA ed ITP transitaron dagli Enti Locali allo Stato, a seguito del processo di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche.

L'art. 8 della legge 124/1999 ha stabilito che il personale ATA¹ e ITP², dipendente dagli Enti Locali che lo fornivano allo Stato, venisse trasferito alle dipendenze del MIUR dal 1° gennaio 2000, continuando a lavorare negli Istituti Scolastici in cui prestava servizio, e, cioè : Licei Scientifici, ITC, ITG, IT.Nautici.

Il comma 2 del suddetto art. 8 disponeva il riconoscimento, al personale trasferito, di tutta l'anzianità maturata presso l'Ente Locale fino al 31.12.1999.

L'accordo del 20 luglio 2000 tra ARAN e Sindacati³ ed il successivo decreto che lo recepì⁴ negarono detto riconoscimento ed al personale ATA e ITP ex EE.LL. fu imposta un'anzianità fittizia, costruita con la "temporizzazione" di una parte della retribuzione complessiva del 1999.

Il risultato di tale "temporizzazione", con cui ad una determinata retribuzione corrisponde un certo numero di anni di anzianità presunta, furono inquadramenti economici altamente penalizzanti: il personale transitato allo Stato, a parità di mansioni e anzianità con i colleghi già statali, si vide assegnare fasce stipendiali corrispondenti a 1/3 dell'anzianità maturata nell'Ente Locale.

Tale discriminazione stipendiale tra colleghi si ripercuote anche alla cessazione dell'attività lavorativa, sull'assegno pensionistico. Un esempio: pur avendo maturato contributi per anni 42, l'ultimo stipendio corrisponde alla fascia stipendiale 15/21.

¹Amministrativo, Tecnico e Ausiliario.

²Insegnanti Tecnico Pratici.

³CGIL-CISL-UIL-SNALS.

⁴D.M. 5 aprile 2001.

I lavoratori ricorsero in giudizio contro lo Stato ed ottennero sentenze a loro favorevoli, con il riconoscimento di tutta l'anzianità maturata nell'Ente Locale di provenienza. Nel 2005, all'interno della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria per il 2006), fu introdotto l'art.1, comma 218. La norma, definita "interpretativa" dell'art. 8, comma 2, della L. 124/1999, in realtà lo modificò, con enorme danno per i lavoratori. Per molti di essi fu addirittura imposta la restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli, emesse prima dell'entrata in vigore della Legge 266/2005.

Il comportamento dello Stato Italiano ha subito ripetute condanne dalle Corti europee. Alla data attuale si contano ben 9 sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. le sentenze Agrati e altri c. Italia del 7 giugno 2011, Anna De Rosa e altri c. Italia dell'11 dicembre 2012, Montalto e altri c. Italia del 14 gennaio 2014, Biasucci e altri c. Italia del 25 marzo 2014, Bordoni e altri c. Italia, del 13 maggio 2014, Caponetto c. Italia del 13 maggio 2014, Peduzzi e Arrighi c. Italia del 13 maggio 2014, Marino e Colacione c. Italia del 13 maggio 2014 e Caligiuri e altri c. Italia del 9 settembre 2014) che rimarcano il contrasto dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria n. 266 del 2005 con l'art. 1 del Prot. 1 e l'art. 6 della CEDU.

È necessario ed urgente stabilire una soluzione per questa problematica dai gravi risvolti: da un lato la disparità di trattamento economico fra dipendenti dello stesso Ministero con uguali mansioni; dall'altro un notevole contenzioso tra lavoratori e Stato.

A questo punto si tratta di dare applicazione alla norma esistente, cioè il suddetto comma 218 che, pur essendo legge dello Stato, non viene applicato negli inquadramenti stipendiali.

Chiediamo al Ministro di emanare gli opportuni provvedimenti con i quali disporre la temporizzazione della *retribuzione globale annua* percepita nel 1999 dai dipendenti trasferiti, mediante nuovi *decreti individuali d'inquadramento* emanati dai Dirigenti Scolastici e contenenti l'espresso richiamo dell'art. 8, c. 2 della L.124/1999, come modificato dall'art. 1, c. 218, della L. 266/2005.

In virtù di quanto sopra, i vigenti *decreti individuali di inquadramento* saranno annullati e sostituiti dai nuovi *decreti*, elaborati, come stabilito dal suddetto c. 218, "sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento."


La decorrenza del nuovo inquadramento deve essere fissata dall'1/1/2020 per tutto il personale transitato ai ruoli dello Stato.

Per il personale già in quiescenza deve essere disposta la revisione dell'inquadramento ed essere disposto il riconoscimento delle differenze retributive maturate negli ultimi due anni di servizio con adeguamento delle spettanze TFR e rata pensionistica.

La spesa stimata per la risoluzione della questione con applicazione del co.218, grazie anche alla disponibilità di rinuncia del personale interessato agli arretrati, ammonterebbe a circa 80 milioni di euro e troverebbe copertura stornando l'importo in parte dai 150-300 milioni di euro di risparmi preventivati, a partire da Gennaio 2020, derivanti dall'abolizione delle ditte di pulizia nelle scuole.

Roma, 12 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Antonio Brunaccini

**LA LEGGE "ERA"
UGUALE PER TUTTI**

Comitato Nazionale Ata-Itp ex Enti Locali

Email: comitatoexentilocali@gmail.com

comitatoexentilocali@libero.it

PEC: comitatoexentilocali@pec.it

<http://comitatonazionaleatipexentilocali.wordpress.com>
Piazza Bernini, 41 (C/o Palmieri Rita) – AVVERSA (CE)

Prospetti dei calcoli indicativi del fabbisogno finanziario annuale, ocorrenti in più, rispetto quelli che il MEF paga già, quale spesa occorrente, al personale ATA ex EE.LL., sia per l'applicazione dell'art. 8 Legge 124/99 sia per l'applicazione corretta del comma 218 legge 266/2005. Da tener presente che il calcolo è da ritenersi sovrastimato in quanto è riferito a 71.023 unità, mentre, l'ipotesi realistica sarebbe da riferire a circa 35.000 unità con inquadramenti di carriera ancora irregolari

Premessa:

- il calcolo dei finanziamenti occorrenti viene fatto sul totale dei dipendenti trasferiti allo stato che è di 71.023 unità, costituito da:

Assistenti amministrativi.....	n.	5.322
Assistenti Tecnici.....	n.	1.409
Collab.Scolastici.....	n	61.853
R.A./DSGA.....	n.	1.132
I.T.P.....	n.	1.307
- Il calcolo viene effettuato solo sulla voce stipendio lordo annuo comprensivo di I.I.S. , (differenza fra lo stipendio dovuto e il percepito alla data odierna,) Lo stipendio dovuto è quello che scaturisce con l'applicazione corretta del comma 218; lo stipendio percepito è quello della temporizzazione di una parte del totale complessivo percepito al 31/12/1999. Le altre indennità previste per legge non sono state indicate perché competono comunque;

- Il calcolo viene fatto per ogni categoria di personale *ATA* (Ass.Amm./Ass.Tec./ Coll.Scol./RA-DSGA -ITP);
- Di ogni categoria si dispone già di inquadramenti economici, aggiornati alla data odierna, sia con l'applicazione corretta del comma 218, sia della temporizzazione di una parte del totale complessivo al 31/12/1999, nonchè del riconoscimento di tutti gli anni di servizio.
- I casi presi in considerazione hanno un'anzianità di servizio alla data dell'01/01/2000 di oltre i 20 anni, (escluso il Coll.Scol), e sono coloro che insieme a tantissimi colleghi, hanno avuto la maggiore penalizzazione con il passaggio allo Stato. L'assistente Amm.vo aveva all'01/01/2000 24 anni e 3 mesi di servizio; Idem per l'Assistente Tecnico; il collaboratore scolastico aveva all'01/01/2000 13 anni e 4 mesi di servizio; il R.A. aveva 24 anni e 8 mesi di servizio e l'ITP aveva 26 anni e 11 mesi. di servizio;
- Nel fare i calcoli per ogni categoria di personale, è stato preso in considerazione lo stipendio A.L.. indicato nelle tabelle retributive C.C.N.L. del 19/04/2018 -triennio 2016-2018 che prevedono il conglobamento dell'indennità vacanza contrattuale dall'01/04/2018.

Calcolo fondi per Assistenti amministrativi (caso di un Ass.Amm.vo che al 31/12/1999 aveva 24 anni e 3 mesi di servizio, e che gli sono stati corrisposti a titolo indennità accessorie o premio produttività £. 1.206.044 €. 622,87)

Stipendio A.L. alla data odierna con applicazione corretta del comma 218 sul totale complessivo della retribuzione percepita al 31/12/99	Stipendio A.L. alla data odierna con temporizzazione di una parte del totale complessivo percepito al 31/12/99	Differenza
23.467,85 A.L. fascia retr.v.a 35 anni 1.955,66 mensile lordo	21.802,02 A.L. fascia retr.v.a 21/27 anni 1.806,84 mensile lordo	€. 1.665,83 A.L. €. 138,82 mensile lordo

€. 138,82 x 13 (compresa la 13^a mensilità) = **€. 1.804,66** importo annuo per una unità
 €. 1.804,66 x 5.322 unità = **€. 9.604.400,52** per tutti i 5.322 Assistenti Amministrativi

Calcolo fondi per Assistenti Tecnici (caso di un Ass.Tecnico che al 31/12/1999 aveva 24 anni e 3 mesi di servizio, e che gli sono stati corrisposti come indennità accessorie £. 1.206.044 €. 622,87)

Stipendio A.L. alla data odierna con applicazione corretta del comma 218 sul totale complessivo della retribuzione percepita al 31/12/99	Stipendio A.L. alla data odierna con temporizzazione di una parte del totale complessivo percepito al 31/12/99	Differenza
23.467,85 A.L. fascia retr.v.a 35 anni 1.955,66 mensile lordo	21.802,02 A.L. fascia retr.v.a 21/27 anni 1.806,84 mensile lordo	€. 1.665,83 A.L. €. 138,82 mensile lordo
€. 138,82 x 13 (compresa la 13 [^] mensilità) = €. 1.804,66 importo annuo lordo per una unità €. 1.804,66 x 1.409 unità = €. 2.542.765,94 per tutti i 1.409 Assistenti Tecnici		

Calcolo fondi per Collaboratori Scolastici (caso di un Coll.Scolastico che al 31/12/1999 aveva 13 anni e 4 mesi di servizio, e che gli sono stati corrisposti come indennità accessorie £. 1.109.500 €. 573,01).

Stipendio A.L. alla data odierna con applicazione corretta del comma 218 sulla intera retribuzione al 31/12/99	Stipendio A.L. alla data odierna con temporizzazione di una parte del totale complessivo al 31/12/99	Differenza
19.673,09 A.L. fascia retr.v.a 28/34 1.639,43 mensile lordo	18.921,87 A.L. fascia retr.v.a 21/27 1.576,83 mensile lordo	€. 751,22 A.L. €. 62,60 mensile lordo
€. 62,60 x 13 (compresa 13 [^] la mensilità) = €. 813,80 importo annuo lordo per una unità €. 913,80 x 61.853 = €. 56.521.271,40 importo annuo lordo per tutti i 61.853 collaboratori scolastici		

Calcolo fondi per Responsabili Amministrativi (caso di un R.A. che al 31/12/1999 aveva 24 anni 8 mesi e 8 gg. di servizio, e che gli sono stati corrisposti come indennità accessorie £.2.249.384 €. 1.161,71).

Dal momento che i R.A. dall'01/09/2000 sono passati ad altro ruolo, cioè quello di DSGA il calcolo è un pochino complesso. Comunque la differenza stipendiale dovuta è stata calcolata confrontando i decreti da R.A. e da DSGA, sia con il riconoscimento degli anni al 31/12/99 o applicazione corretta del C. 218; sia con il non riconoscimento degli anni maturati presso l'ente al 31/12/99. Dal confronto emerge una somma di €. 434,96 mensile lordo

€. 434,96 x 13 (compreso la 13^a mens) = **5.654,48** importo annuo lordo per una unità €. 5.654,48 x 1.132 unità = €. 6.400.871,36 importo lordo annuo occorrente per tutti i 1.132 R.A.

Calcolo fondi per gli I.T.P. (caso di un I.T.P.. che al 31/12/1999 aveva 26 anni 11 mesi. di servizio, e che gli sono stati corrisposti come indennità accessorie £.2.378.456 €. 1.228,38).

Stipendio A.L. alla data odierna con applicazione corretta del comma 218 sulla intera retribuzione al 31/12/99	Stipendio A.L. alla data odierna con temporizzazione di una parte del totale complessivo al 31/12/99	Differenza
30.340,42 A.L. fascia retr.v.a 35 anni	27.094,56 A.L. fascia retr.v.a 21/27 anni	€. 3.245,86 annuo lordo
2.528,37 mensile lordo	2.257,88 mensile lordo	€. 270,49 mensile lordo

€ 270,49 x 13 (compresa 13^a la mensilità) = **€. 3.516,37 arrot. a 3.400,00 importo annuo per una unità**
 €. 3.516,37 x 1.307 = **€. 4.600.000,00** importo lordo annuo occorrente (arrotondato) per i 1.307 ITP

Per questa categoria di personale calcoliamo anche il fabbisogno per RPD (Retribuzione professionale docenti), in quanto è un valore che cambia in rapporto all'anzianità di servizio e quindi della fascia retributiva.
 Pertanto la differenza fra la fascia anni 35 ed anni 21/17 è: 273,20- 214,80= € 58,40 x 13 mensilità= € 759,20

Pertanto il fabbisogno totale per gli ITP è: 4.600.000,00 + 992.274,40= **€. 5.592.274,40**

Totale complessivo fondi occorrenti in più, (rispetto a quelli attuali che il MEF utilizza annualmente), con l'applicazione corretta del comma 218 legge 266/2006, per n. 71.023 unità di personale ATA trasferito allo Stato

Categoria di personale	numero unità al 31/12/1999	Importo occorrente per un anno
Assistenti Amministrativi	5.322	9.604.420,52
Assistenti Tecnici	1.409	2.542.765,94
Collaboratori Scolastici	61.853	56.521.271,40
R.A. – (DSGA)	1.132	6.400.871,46
I.T.P.	1.307	5.592.274,40
TOTALI	71.023	80.661.603,72

Considerazioni utili:

I calcoli sono stati effettuati, sulla base di dati utilizzati per elaborazione di decreti di inquadramento del personale ATA-ITP ex EE.LL. (Archivio Comitato ex EE:LL). In particolare si tratta di personale ATA ex EE.LL. che all'01/01/2000 avevano oltre 20 anni di servizio (tranne il collaboratore scolastico che ne aveva 13). Al fine di ipotizzare un fabbisogno quanto più realistico possibile, possibilmente sovrastimato rispetto a dati sufficienti al fabbisogno, i calcoli dei fondi occorrenti per la spesa, pur di non sbagliare, sono stati effettuati, nei casi a limite di fascia, lo scaglione retributivo superiore. Ovviamente, per il riscontro preciso, si rimanda ad un tavolo tecnico Ministeriale – MEF che dispone di banca dati del personale ATA x EE.LL. Alla luce della considerazione su esposta, ne consegue, che il calcolo effettuato in sovrastima (**per un anno**) comunque riferito a 71.023 unità 100% del personale, è indicativamente sufficiente per coprire sia per l'applicazione dell'art. 8 della Legge 124/99 che l'applicazione corretta del comma 218 (maturato economico complessivo) legge 266/2005.